

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER I DIPENDENTI AUSL E POLICLINICO DI MODENA

Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario compilare il modulo secondo le indicazioni di seguito riportate, e consegnarlo al datore di lavoro

A chi spetta

L'assegno spetta ai lavoratori dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge di anno in anno (le tabelle relative ai limiti di reddito sono disponibili sul sito www.inps.it)

Cosa spetta

Un assegno calcolato in relazione alla composizione del nucleo familiare ed ai redditi dichiarati, che viene liquidato al richiedente dal datore di lavoro

Come si compone il nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare:

- il richiedente l'assegno
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli o equiparati* di età inferiore a 18 anni
- i figli o equiparati* di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati*) di età inferiore a 26 anni
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti

Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia. I familiari che non risiedono in Italia, fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero.

Non fanno parte del nucleo familiare:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato; il coniuge che ha abbandonato la famiglia
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio)
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente; i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima; i figli ed equiparati* maggiorenni non inabili a proficuo lavoro; i figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente - anche se minorenni o inabili - che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati
- i genitori e gli altri ascendenti

* *Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto*

Documenti da allegare

Documentazione sanitaria (certificato di invalidità non scaduto rispetto al periodo per cui si chiede l'assegno) in caso di familiari inabili.

Copia di un documento di identità del/la richiedente e del coniuge o dell'altro genitore se convivente con il/la richiedente, qualora non presentino personalmente la domanda allo sportello.

Lavoratori stranieri

A) I dipendenti *comunitari* con componenti il nucleo familiare residenti all'estero devono presentare il modello E411 o modello sostitutivo che attesti che il coniuge non percepisce analogo beneficio nel paese di residenza.

B) I dipendenti *extra-comunitari di Stato convenzionato* con componenti del nucleo familiare residenti all'estero devono presentare:

- Dichiarazione della cassa di previdenza (Mod. E411) o del datore di lavoro del coniuge da cui risulti che il coniuge non percepisce analogo beneficio
- Stato di famiglia all'estero
- Redditi di tutti i componenti il nucleo familiare (trasformati in Euro)

Tutta la documentazione validamente formata nel paese di origine deve essere tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel paese di origine

C) I dipendenti *extra-comunitari* devono rivolgersi **all'ufficio del personale che ritira le domande**

Comunicazione di variazione

Tutte le modifiche che possono comportare una variazione della misura dell'assegno debbono essere segnalate al datore di lavoro che eroga l'assegno entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della variazione. Le variazioni possono riguardare i componenti il nucleo (ad esempio la nascita di un figlio), oppure le situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella (l'insorgere dell'inabilità, il cambiamento dello stato civile, etc.)

I REDDITI

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Il reddito da indicare nel prospetto è quello relativo all'anno precedente quello della domanda di assegno, se la decorrenza dell'assegno è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre). Se invece la decorrenza è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre) si dovrà indicare il reddito conseguito due anni prima. In caso di arretrati si dovrà utilizzare un modulo per ogni anno.

Redditi assoggettabili ad IRPEF

- ❖ Nella **prima** colonna devono essere indicati tutti i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione, ecc.) redditi percepiti in Italia o all'estero, COMPRESI GLI ARRETRATI A TASSAZIONE SEPARATA (ANCHE SE NON INDICATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)
- ❖ Nella **seconda** colonna devono essere indicati i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, DA FABBRICATI, DA TERRENI ANCHE SE NON RICOMPRESI NEL REDDITO COMPLESSIVO PERCHÈ HANNO SCONTATO L'IMU, al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale
- ❖ Nella **terza** colonna deve essere indicato il tipo di modello fiscale su cui è riportato l'importo dei vari redditi dichiarati (Cud o certificazione reddituale, 730, Unico, ecc.) nel caso in cui il richiedente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi
- ❖ Nella **quarta** colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2)

Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta od imposta sostitutiva

Sono da indicare solo se tali redditi superano complessivamente 1.032,91 Euro

- Nella **prima** colonna devono essere indicati tutti i redditi provenienti dalle pensioni, da assegni ed indennità per i non vedenti, sordomuti ed invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni privilegiate, ecc.
- Nella **seconda** colonna devono essere indicati altri redditi che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta od imposta sostitutiva: cedolare secca, interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da buoni del tesoro, ecc.
- Nella **terza** colonna deve essere indicato il modello fiscale rilasciato dall'ente erogatore
- Nella **quarta** colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2)

Redditi che non si dichiarano

Trattamenti di famiglia dovuti per legge; arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; indennità di trasferta per la parte non soggetta ad imposizione fiscale; trattamento di fine rapporto (TFR); anticipazione su TFR; pensioni di guerra; rendite vitalizie INAIL; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità; indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; indennità per i ciechi parziali; indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati